

# Provincia di Brescia

## Assessorato Caccia e Pesca

<b>REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO DI RICHIAMI VIVI DI CATTURA</b>
---

### **ART. 1 - AMBITO APPLICATIVO**

1. Il presente regolamento disciplina la costituzione e la gestione del patrimonio di richiami vivi di cattura ai sensi dell'art. 5 - comma 2 - della legge 11.2.1992 n. 157 e dell'art. 26 - comma 3 - della l.r. 16.8.1993 n. 2 e successive modifiche.

### **ART. 2 - RICHIAMI VIVI DI CATTURA**

1. Il patrimonio dei richiami vivi di cattura comprende le seguenti specie: allodola, cesena, tordo sassello, tordo bottaccio, storno, merlo, passero, passera mattugia, pavoncella e colombaccio.
2. Ogni cacciatore che eserciti la caccia esclusiva da appostamento fisso può utilizzare sul luogo di caccia un numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta unità.
3. Ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria da appostamento temporaneo può detenere ed utilizzare sul luogo di caccia un numero massimo di dieci unità complessive.

### **ART. 3 - ATTIVITA' DI CATTURA**

1. L'attività di cattura finalizzata alla costituzione e al mantenimento del patrimonio di richiami vivi è svolta esclusivamente da impianti della cui autorizzazione sia titolare la provincia, in conformità alla vigente normativa che disciplina la materia.

### **ART. 4 - GESTIONE DEGLI IMPIANTI**

1. Per la gestione degli impianti autorizzati la provincia stipula apposite convenzioni annuali con personale giudicato idoneo dall'istituto nazionale per la fauna selvatica.
2. Dette convenzioni attengono:
  - a) la tipologia, la denominazione e la localizzazione dell'impianto;
  - b) le misure delle reti utilizzate e le rispettive maglie;
  - c) l'indicazione del numero dei richiami vivi, distinto per singola specie, utilizzato nell'impianto;
  - d) l'indicazione nominativa del personale addetto e le rispettive mansioni;
  - e) il periodo di attività dell'impianto e il quantitativo delle specie catturabili;
  - f) le modalità per la cessione gratuita dei presicci catturati agli aventi titolo;
  - g) e modalità di controllo sulla gestione.

### **ART. 5 - REGISTRO**

1. La provincia fornisce al personale incaricato della gestione degli impianti un registro sul quale devono essere giornalmente annotati i seguenti dati, distinti per specie:
  - a) il numero degli esemplari catturati;
  - b) il numero dei soggetti ceduti;
  - c) il numero dei presicci giacenti a fine giornata;
  - d) il numero progressivo dell'anellino applicato ai presicci catturati;
  - e) il numero dei soggetti deceduti per cause non dipendenti dalla volontà del gestore.

2. Devono inoltre essere annotate le condizioni climatologiche e ogni altra notizia utile ai fini statistici.

#### **ART. 6 - CONTINGENTE ANNUALE**

1. La provincia, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, determina il numero complessivo annuale di prelievo degli esemplari delle singole specie in relazione al fabbisogno di richiami vivi per la caccia da appostamento. Detto fabbisogno è valutato sulla scorta degli appostamenti fissi in esercizio nell'anno precedente e delle denunce effettuate dai cacciatori interessati ai sensi della vigente normativa.

#### **ART. 7 - CESSIONE DEI RICHIAMI**

1. La provincia cede gratuitamente i richiami vivi agli aventi titolo. La cessione può avvenire direttamente presso i singoli impianti autorizzati o presso centri provinciali appositamente istituiti sul territorio, in collaborazione con le associazioni venatorie maggiormente rappresentative.
2. La cessione dei richiami vivi è soggetta alle seguenti condizioni:
  - il cacciatore richiedente deve essere munito di un buono di prelievo predisposto dalla provincia;
  - la cessione dei richiami vivi non può in ogni caso superare il numero massimo giornaliero di due esemplari per ciascuna specie. Quando la cessione venga effettuata nei centri provinciali, la persona incaricata è tenuta a registrare giornalmente e per singola specie i seguenti dati:
    - il numero dei soggetti prelevati all'impianto di riferimento;
    - il numero dei soggetti ceduti;
    - le generalità del cacciatore al quale sono stati ceduti;
    - il quantitativo dei soggetti eventualmente giacenti a fine giornata;
    - il numero del contrassegno applicato ad ogni esemplare ceduto;
    - il numero dei soggetti eventualmente deceduti per cause indipendenti dalla volontà del responsabile della gestione del centro di distribuzione.
3. La cessione avviene secondo i tempi e negli orari disposti annualmente dalla provincia.

#### **ART. 8 - DIVIETO DI CACCIA**

1. E' vietata ogni forma di caccia nel raggio di 100 metri dagli impianti di cattura, salvo quanto disposto dall'Istituto Nazionale della Fauna Selvatica.
2. La violazione è punita ai sensi dell'art. 31 - comma 1 - lettera e) della legge 11.2.1992 n. 157.

#### **ART. 9 - SOSTITUZIONE DEI RICHIAMI**

1. L'inserimento nelle liste di prenotazione per la sostituzione di un richiamo morto o palesemente inidoneo può avvenire soltanto dietro presentazione del soggetto da sostituire e del relativo contrassegno.
2. La Provincia dispone la destinazione dei richiami vivi non più utilizzabili.

#### **ART. 10 - DIVIETO DI VENDITA**

1. E' vietata la vendita di richiami vivi di cattura.
2. La Provincia, su motivata richiesta, può autorizzare il passaggio di proprietà del patrimonio di richiami vivi di cattura da un cacciatore ad un altro.

#### **ART. 11 - VIGILANZA**

1. La Provincia vigila sulla corretta applicazione delle norme previste dal presente regolamento, avvalendosi in particolare dei propri agenti. La vigilanza sulle attività di cattura è altresì affidata ai soggetti di cui all'art. 48 della l.r. 16.8.1993 n. 26 e successive modifiche.

#### **ART. 12 - VIOLAZIONI - SANZIONI**

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento non diversamente sanzionate si applica l'art. 51 - comma 1 - della L.R. 16.8.1993 n. 26, fermo restando che la provincia può in ogni momento rescindere il rapporto di collaborazione con la persona o le persone incaricate ove fossero accertate violazioni alla presente normativa.

#### **ART. 13 - DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni legislative che disciplinano la materia.

